

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993).

Nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o subappaltatrice, e con particolare attenzione ai lavori da eseguirsi in quota e, quindi, al "rischio-caduta", va ricordato anche che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto (o, come nella specie, nell'ambito di un rapporto di subappalto), il soggetto appaltante o subappaltante é esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (si veda al riguardo Sez. 3, Sentenza n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto, Rv. 262757, relativa all'obbligo di attivarsi per prevenire il rischio, ritenuto non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio, nel corso di operazioni di rimozione di pannelli di Eternit da sostituirsi con lastre di alluminio, esattamente come nel caso di specie).

Può qui ricordarsi inoltre il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre é ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell'intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest'ultimo, che é responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza (principio affermato dalla risalente Sez. 4, Sentenza n. 4248 del 21/02/1995, Galazzo, Rv. 201869, e ribadito in via di principio da Sez. 4, Sentenza n. 2748 del 23/01/1998, Gerbaro e altro, Rv. 210174; Sez. 4, Sentenza n. 21471 del 20/04/2006, Clemente e altro, Rv. 234149; Sez. 4, Sentenza n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018.

Note

Nel caso di che trattasi, il ricorrente, cui era stato affidato in subappalto il compito di eseguire i lavori di rimozione dei pannelli di eternit sul tetto dell'immobile, aveva assunto la corrispondente posizione di garanzia per i rischi connessi all'esecuzione dei suddetti lavori in quota; e ciò valeva anche per la parte relativa alla pulitura dei listelli in legno dai residui di amianto, che egli aveva affidato in sub-subappalto.

Il ricorrente, del resto, aveva ben chiaro quale fosse il rischio connesso ai suddetti lavori di pulitura dei listelli: tant'è che, sia pure in modo affatto inidoneo, si attivò per segnalare, con un'apposita piantina, i punti del tetto ove vi erano buche; nondimeno, egli omise di mettere la ditta sub-subappaltatrice (quella cioè per la quale lavorava la vittima) nelle condizioni di operare in sicurezza sul tetto, provvedendo cioè a mettere a disposizione i necessari strumenti di protezione e dando informazioni complete circa i rischi e come affrontarli.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.